CIRCOLARE A.F.

N. 119 del 3 Agosto 2012

> <u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

Rapporti bancari: dal 31 ottobre tutti i movimenti passano nelle "mani" del fisco

Premessa

Con gli articoli 11 e 11 bis la manovra salva Italia ha modificato le precedenti disposizioni impartite con il DL n. 138/2011 in materia di indagini finanziarie. Come noto, infatti, con il DL n. 138/2011 è stata prevista la possibilità da parte dell'amministrazione finanziaria di ricorrere ai dati comunicati dagli intermediari finanziari per indirizzare i controlli da effettuare nei confronti dei contribuenti.

Con la manovra salva Italia (DL n. 201/2011) tali disposizioni sono state modificate in modo particolarmente incisivo: secondo quanto previsto dai citati articoli 11 e 11 bis, infatti, l'amministrazione finanziaria ha ora pieno accesso a tutti i dati concernenti i rapporti intrattenuti dalle banche con i contribuenti, comprese le operazioni fuori conto e le movimentazioni effettuate durante l'anno sul conto.

Attraverso tali previsioni, di fatto, l'amministrazione finanziaria avrà pieno accesso alle disponibilità del contribuente e se necessario effettuerà controlli nel caso in cui sussistano disparità rispetto alla posizione fiscalmente dichiarata.

Le disposizioni contenute nella manovra di ferragosto

Come anticipato brevemente in premessa il segreto bancario è stato **parzialmente eroso** con le **disposizioni contenute nel DL n. 138/2011** le quali hanno stabilito la possibilità in capo al fisco di **utilizzare i dati comunicati dagli intermediari finanziari per indirizzare i controlli.**

OSSERVA

Grazie a tale nuova previsione, lo strumento delle indagini finanziarie acquisisce una potenzialità del tutto nuova potendo essere messo in pista anche **prima di eventuali accessi, ispezioni e verifiche.**

La manovra, in particolare, prevede che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate può procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui al citato articolo 7, sesto comma, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire".

In sostanza, il citato undicesimo comma dell'articolo 7 del DPR n. 605/73 prevede che le comunicazioni effettuate da tutti gli intermediari finanziari all'anagrafe tributaria possano essere utilizzate solo ai fini delle richieste e delle risposte di cui al n. 7 del primo comma dell'articolo 32 del dpr n. 600/73 (poteri degli uffici, quali la richiesta di dati e informazioni). La deroga prevista fa sì che tali richieste possano essere avanzate dall'amministrazione finanziaria anche in assenza dei presupposti e delle tutele previste dal DPR n. 600/73 e, specificatamente, anche ai soli fini di stilare una black list di contribuenti da sottoporre, successivamente, ad accertamento.

Nell'ottica di **limitare il fenomeno dell'evasione fiscale** e **rendere ancor più incisiva l'attività di controllo e verifica dell'Amministrazione Finanziaria**, tali disposizioni sono state modificate e potenziate dal DL n. 201/2011.

Le novità introdotte dal DL n. 201/2011 in materia di indagini finanziarie

Secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 11 del DL n. 201/2011 a far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni effettuate dai clienti ed ogni informazione relativa a tali rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.

OSSERVA

A titolo esemplificativo, i rapporti interessati dalla disposizione in commento sono i sequenti:

- → conti correnti;
- → conti deposito titoli;
- → conti deposito a risparmio;
- → rapporti fiduciari;
- → certificati di deposito e buoni fruttiferi;

- → portafoglio;
- → gestioni dopo incasso;
- → cessioni indisponibili;
- → cassette di sicurezza;
- → contratti derivati;
- → carte di credito a debito;
- → garanzie, crediti;
- → fondi pensione;
- → finanziamenti e partecipazioni.

Riguardo all'ambito degli intermediari finanziari compresi nell'obbligo di comunicazione ricordiamo che un recente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate datato 07.12.2011 ha ricompreso anche assicurazioni di polizze unit linked e index linked e di contratti di capitalizzazione stipulati dopo il 6 luglio 2011 nel novero degli operatori tenuti all'invio dei dati.

Le prime indiscrezioni sui dati oggetto dell'invio

Secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel provvedimento attuativo delle disposizioni della manovra Salva Italia, i dati che saranno oggetto di invio sono i seguenti:

RAPPORTI E DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE		
Conto corrente	Saldo contabile a fine anno precedente.	
	Saldo contabile di fine anno.	
	Importo totale di accrediti nell'anno.	
	Importo totale di addebiti nell'anno.	
Conto deposito titoli e	Valore di titoli rilevato contabilmente a fine anno precedente.	
obbligazioni	Valore dei titoli rilevato contabilmente a fine anno.	
	Importo totale degli acquisti di titoli, fondi ecc effettuati nell'anno.	
	Importo totale dei disinvestimenti effettuati nell'anno.	
Conto deposito a	Saldo a fine anno precedente.	
risparmio libero o	Saldo finale.	
vincolato	Importo totale accrediti nell'anno.	
	Importo totale addebiti nell'anno.	
Rapporto fiduciario ex	Controvalore contabile a fine anno precedente.	
legge n. 1966/1939	Controvalore contabile a fine anno.	
	Importo totale distintamente individuato dei conferimenti (parziali/totali)	
	effettuati nell'anno.	
	Importo totale distintamente individuato dei prelievi (parziali/totali)	

	effettuati nell'anno.
Gestione collettiva del	Ammontare del contratto di gestione a fine anno precedente.
risparmio	Ammontare del contratto di gestione a fine anno.
	Importo totale delle sottoscrizioni di quote nell'anno.
	Importo totale dei rimborsi di quote nell'anno.
Gestione patrimoniale	Valore globale del patrimonio a fine anno precedente.
	Valore globale del patrimonio a fine anno.
	Importo totale degli apporti effettuati nell'anno.
	Importo totale dei prelievi effettuati nell'anno.
Certificati di deposito e	Totale degli importi facciali dei certificati o dei buoni a fine anno
buoni fruttiferi	precedente.
	Totale degli importi facciali dei certificati o dei buoni a fine anno.
	Importo totale delle accensioni effettuate nell'anno al di fuori di quelle
	transitate su un deposito titoli.
	Importo totale delle estinzioni effettuate nell'anno al di fuori di quelle
	transitate su un deposito titoli.
	Numero totale dei certificati o dei buoni fruttiferi.
Conto terzi individuale	Saldo contabile alla data di fine anno precedente.
o globale	Saldo contabile alla data di fine anno.
	Importo totale accrediti nell'anno.
	Importo totale addebiti nell'anno.
Dopo incasso	Saldo contabile alla data di fine anno precedente.
	Saldo contabile alla data di fine anno.
	Importo totale degli incassi effettuati nell'anno.
Cassetta di sicurezza	Numero totale degli accessi effettuati nell'anno.
Contratti derivati	Importo dei contratti accesi nell'anno.
	Importo totale dei contratti chiusi nell'anno.
	Numero totale dei contratti stipulati.
Carte di credito/debito	Utilizzo del plafond di spesa all'inizio dell'anno precedente.
	Utilizzo del plafond di spesa a fine anno.
	Per le carte prepagate ricaricabili il totale delle ricariche effettuate.
	Importo totale degli acquisti effettuati nell'anno.
Prodotti finanziari	Importi totali degli incrementi della polizza effettuati nell'anno.
emessi da imprese di	Importo totale dei riscatti della polizza effettuati nell'anno.
assicurazione	
Oro e metalli preziosi	Importo totale del valore degli acquisti effettuati nell'anno.

	Importo totale delle vendite effettuate nell'anno. Numero operazioni effettuate.
Operazioni extra conto	Ammontare delle operazioni.
	Numero operazioni effettuate.

Come funziona la "nuova" indagine bancaria?

I dati disponibili comunicati dagli intermediari finanziari saranno utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per l'individuazione dei contribuenti a maggiori rischio di evasione da sottoporre eventualmente a controllo fiscale.

OSSERVA

In pratica si capovolge l'iter seguito finora che prevedeva l'individuazione del contribuente sospetto o del reato tributario e poi l'indagine bancaria selettiva sui suoi conti o su quelli di terzi a lui riconducibili.

Pertanto l'Agenzia, tramite l'analisi dei movimenti bancari e finanziari potrà procedere ai controlli o evidenziare una lista di contribuenti da indagare. Le modalità specifiche dei controlli verranno definite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate: le disposizioni delineate dagli articoli 11 e 11 bis del DL n. 201/2011, infatti, si limitano a delineare solo in via generale la disciplina concernente i controlli del fisco e le comunicazioni effettuate dagli intermediari finanziari, lasciando la definizione dettagliata di tali aspetti a provvedimenti attuativi. Fino ad oggi è stato ipotizzato che la norma avrà efficacia retroattiva e che questi dati trasmessi all'Anagrafe Tributaria verranno archiviati e conservati per 4 anni come la documentazione fiscale.

Va rilevato, infine, che il provvedimento attuativo dovrebbe essere imminente ma verrà adottato solo dopo aver sentito gli operatori interessati e il Garante del trattamento dei dati personali. Al momento, sono disponibili soltanto alcune informazioni relative al provvedimento attuativo basate sulle dichiarazioni dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate, e pertanto non definitive.

OSSERVA

Evidenziamo inoltre che, ad oggi, il Garante della Privacy ha avvallato la finalità anti evasione delle disposizioni in parola ma dall'altra ha posto il problema sui problemi di riservatezza che potrebbero riguardare l'invio di una mole così elevata di dati. Pertanto, il Garante ha raccomandato di rendere più sicuro il canale telematico che l'Agenzia delle Entrate intende utilizzare per ricevere i dati in commento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO